

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO**

in persona dei magistrati:

- 1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
- 2) Dr. Michele Campanale - Consigliere
- 3) Dr. Franco Morea - Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. OMISSIS, riservata per la decisione all'udienza del 21.9.2020, tra

MUTUATARI

*Appellanti*

e

BANCA

*Appellate*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione datata 5.4.2018, i soggetti indicati in epigrafe interponevano appello avverso la sentenza n. 707/2018, emessa dal Tribunale di Taranto il 13.3.2018, con cui venivano rigettate con il carico delle spese di lite le domande a suo tempo proposte nei confronti di BANCA e con cui, in relazione ai due identici contratti di mutuo stipulati in data 30.6.2009, si denunciava il superamento del tasso soglia antiusura e quindi la nullità della pattuizione degli interessi, sia corrispettivi che moratori.

Nell'atto di appello sostanzialmente si ripropongono tutte le argomentazioni già disattese dal Giudice di prime cure ed in particolare si lamenta che lo stesso, senza nemmeno disporre la richiesta CTU, abbia erroneamente ed immotivatamente escluso il superamento del tasso soglia anti-usura in relazione agli interessi moratori, escludendo la sommatoria tra gli stessi e quelli corrispettivi; si conclude chiedendo l'integrale accoglimento delle domande attrici o, quanto meno, la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui condanna gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite anziché compensare le stesse in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Si costituivano anche in questo grado la banca appellata e l'istituto finanziario cui era stato ceduto il rapporto litigioso, chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria delle spese di questa fase.

All'udienza di p.c. del 21.9.2020 la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per scritti conclusivi.

L'appello appare infondato e va quindi rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, Pres. Rel. Genova, n. 458 del 18 dicembre 2020*

Nell'atto di impugnazione si insiste nel sostenere la violazione del tasso-soglia antiusura, poiché la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori avrebbe nella specie superato il limite legale e per dimostrare ciò si insiste nell'ammissione di una CTU contabile che il Giudice di prime cure ha giustamente negato in quanto meramente ad explorandum.

Nella sentenza qui appellata ci si è invece uniformati a quella condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito che, pur ammettendo l'applicabilità della normativa antiusura anche al tasso di mora (che costituisce la penale per il ritardo nelle restituzioni dovute al mutuante), lo ha tuttavia nettamente distinto dal tasso corrispettivo (che invece costituisce la remunerazione del capitale messo a disposizione del mutuatario (cfr Cass nn. 26286 e 22890/2019 e per il merito, ex multis, Trib Roma 4.4.2019; Trib Milano 1.3.2019; Trib Torino 15.6.2017; Trib Venezia 15.10.2014; Trib Taranto 17.10.2014).

Da ultimo è intervenuta la chiarificatrice sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 18.9.2020 che, dirimendo ogni dubbio interpretativo (già manifestatosi all'interno delle Sezioni semplici a seguito del duplice quanto scarsamente motivato arresto di cui alle sentt nn 5598 e 23192/2017), ha posto i seguenti, condivisibili principi di diritto:

- a) la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto non solo quale corrispettivo per la concessione del denaro ma anche quale promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, anche per l'inadempimento degli obblighi restitutori che incombono sul mutuatario;
- b) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del calcolo del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, che per altro, a partire dalla metà del 2003, rilevano anche il tasso medio di mora praticato dagli istituti finanziari, detto tasso medio va quindi sommato al tasso soglia anti-usura al fine di verificarne o meno il superamento in concreto, cioè in riferimento al tasso di mora concretamente applicato dopo l'inadempimento del mutuatario;
- c) in ipotesi di superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori pattuiti, gli stessi non sono dovuti ex art. 1815, comma 2, cc, ma il mutuatario deve comunque versare gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.

Venendo ora al caso di specie, non appare necessaria alcuna CTU per poter agevolmente concludere (come correttamente ha opinato il Giudice di prime cure) che nei contratti di mutuo del 30.6.2009 sia il tasso degli interessi corrispettivi (pattuito nel 5,00% TAN - 5,197% TAEG) che quello degli interessi di mora (previsti in misura corrispondente al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale, all'epoca dell' 1,75%, maggiorato di quattro punti percentuali annui, quindi in totale il 5,75%) non superano il tasso soglia antiusura che all'epoca della stipula contrattuale era del 6,630% per l'interesse corrispettivo e del 9,78% per quello di mora (dovendosi a tal fine sommare le soglie del 6,63 e del 3,15, pari al 2,1, tasso medio di mora, maggiorato del 50%); né, a tenore degli stessi contratti di mutuo, in ipotesi di inadempimento potrebbero sommarsi gli interessi corrispettivi e quelli di mora astrattamente convenuti, dal momento che nell'art. 4 si specifica che sugli interessi di mora "non è consentita la capitalizzazione periodica" (cfr la precisazione fatta dalla banca a p. 9 della sua comparsa di costituzione in primo grado, espressamente richiamata a p 11 di quella in appello).

Va infine osservato che nel caso di specie, per stessa ammissione degli attori (che rivendicano la restituzione degli interessi corrispettivi corrisposti alle varie scadenze contrattuali), non è stato mai addebitato loro alcun interesse di mora, sicchè, alla luce della recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata (sent n. 19597 del 18.9.2020), l'eventuale superamento del tasso soglia per quest'ultima tipologia di interesse, non ha alcuna influenza

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, Pres. Rel. Genoviva, n. 458 del 18 dicembre 2020*

sul tasso di interesse corrispettivo che sia stato comunque convenuto nei limiti della soglia anti-usura.

Giusta e corretta appare quindi la decisione di prime cure, così come condivisibile è la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite di lite, non presentando la presente controversia, sin dal primo grado, alcun margine di opinabilità.

Anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 707/2018 del 13.3.2018;
2. Condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore delle società appellate delle spese del presente grado di giudizio, che complessivamente per entrambe liquida in E 6.000,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CAP e RSG al 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Taranto in data 11 dicembre 2020, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*